

# SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE

RELATIVO AI TITOLI ED AI MAGGIORASCHI DEL REGNO 21 SETTEMBRE 1808

NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI  
IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA E PROTETTORE DELLA  
CONFEDERAZIONE DEL RENO

A tutti quelli che vedranno le presenti, salute,  
Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II del  
sesto statuto costituzionale;  
Abbiamo ordinato e decretato, ed ordiniamo e decretiamo quanto segue:

## SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE

### TITOLO I DEI TITOLI

Art. 1 – Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a quello de' loro figli, in favore del quale abbiamo istituito un maggiorasco di un annuo reddito di L. 200.000, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

Art. 2 – I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.

Art. 3 – I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il titolo di conte, sempre che il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30.000.

Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.

Art. 4 – I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui appresso.

Art. 5 – I nostri ministri, i senatori, consiglieri di Stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo di conte.

Art. 6 – Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli arcivescovi a quello dei loro

nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti sotto le condizioni infrascritte.

Art. 7 – Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di trentamila lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione dei maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.

Art. 8 – I titoli menzionati nell'art. 4, potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.

Art. 9 – I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente ed il procuratore generale della nostra corte di cassazione, i primi presidenti ed i procuratori generali della nostra corte di appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno durante la loro vita il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorché avranno presieduto il collegio per tre sessioni; i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorché avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.

Art. 10 – Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di lire 15.000 di annuo reddito, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

Art. 11 – Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non saranno tenuti a giustificare che una rendita di lire 15.000 il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, ed insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.

Art. 12 – I dignitarii, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere-patenti, e giustificando una rendita netta di 3.000 lire.

Art. 13 – Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, ed altri de' nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato.

Art. 14 – Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de' titoli, non potranno portare altri stemmi, né avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione.

Art. 15 – Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello Stato civile, notari ed altri di darli loro; rinnovando in caso di bisogno contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.

## TITOLO II DE' MAGGIORASCHI

### CAPITOLO I DELLE FORME DA SEGUIRSI PER PARTE DI QUELLI CHE SONO AUTORIZZATI A TRASMETTERE IL LORO TITOLO, FORMANDO UN MAGGIORASCO

#### SEZIONE PRIMA FORMAZIONE DE' MAGGIORASCHI, MODO ED ESAME DELLA DOMANDA PER L'ISTITUZIONE

Art. 16 – Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco, che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli art. 1048 e 1049 del Codice Napoleone.

Art. 17 – Le rendite sul Monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d'un maggiorasco, purché siano rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti.

Art. 18 – Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.

Art. 19 – Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere iscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con dichiarazione dell'inalienabilità e saranno inoltre portate sopra un libro particolare.

Art. 20 – Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.

Art. 21 – Quella parte di rendite d'un maggiorasco che sarà in rendite sul Monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale di un decimo, che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo

Stato a profitto del titolare del maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimenti inalienabili.

SEZIONE SECONDA  
DEI MAGGIORASCHI FORMATI DA QUELLI CHE HANNO LA FACOLTÀ DI  
TRASFERIRE IL LORO TITOLO

Art. 22 – Quei nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere guardasigilli.

Art. 23 – La petizione sarà motivata ed annunzierà:

- 1) La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d'istituire un maggiorasco;
- 2) La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta;
- 3) I beni che il petente intende di applicare alla dotazione del maggiorasco;
- 4) Il prodotto di questi beni;
- 5) Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;
- 6) Il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine.

Art. 24 – Il prodotto de' beni immobili sarà giustificato:

- 1) Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni;
- 2) Dall'estratto de' registri della imposizione.

In mancanza d'istrumento, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di pace od un notaio, da sette notabili del circondario ove i beni sono situati, e comprovanti la pubblica fama.

Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.

Art. 25 – Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la domanda sopra un registro del segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro.

Art. 26 – Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un consiglio nominato da noi e composto come segue:

- Tre senatori;
- Due consiglieri di Stato;
- Un procuratore generale;
- Un segretario generale;

Il consiglio sarà denominato, Consiglio del Sigillo dei titoli.

Art. 27 – Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni, e ne sarà il depositario.

Art. 28 – Il consiglio delibererà alla maggioranza dopo d'aver inteso il rapporto del procuratore generale fatto sopra la domanda e i documenti uniti.

Art. 29 – Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro cancelliere guardasigilli potrà ordinare che siano prese nuove informazioni dal procuratore generale, il quale a tale effetto corrisponderà coi magistrati, funzionari e particolari.

Art. 30 – Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

Art. 31 – In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli uffizii delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti né a privilegio, né ad ipoteca, né a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone né a condizione alcuna che ne diminuisca la proprietà ed il prodotto.

Art. 32 – Il procuratore generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti 15 giorni.

Art. 33 – Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell'articolo seguente.

Art. 34 – Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato, ed autorizzante l'istituzione del maggiorasco.

Art. 35 – Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione dei maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere del consiglio, la richiesta ed i documenti saranno restituiti al petente dal segretario generale.

Art. 36 – La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il procuratore generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.

Art. 37 – Allorché noi avremo firmato il decreto, l'istanza ed i suoi documenti saranno deposti agli archivii del sigillo de' titoli, con una spedizione del decreto.

### SEZIONE TERZA

#### RILASCIO, PUBBLICAZIONE E REGISTRO DELLE LETTERE PATENTI

Art. 38 – Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le lettere-patenti.

Art. 39 – A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'ordine della corona di ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata delle rendite del maggiorasco.

Art. 40 – Metà di questa somma apparterrà all'ordine della corona di ferro, l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.

Art. 41 – Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del nostro gran sigillo.

Art. 42 – Esse indicheranno:

- 1) Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;
- 2) Il titolo da noi affetto al maggiorasco;
- 3) I beni che ne formano la dotazione;
- 4) Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

Art. 43 – Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a questo uso, e che rimarrà depositato agli archivii del Consiglio del sigillo dei titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

Art. 44 – Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini si porterà al Senato per comunicargli le nostre lettere-patenti, e farle trascrivere sui registri, conformemente all'articolo 14, § 3 e 4 del titolo II del sesto statuto costituzionale.

Art. 45 – Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procuratore generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello, e al tribunale di prima istanza del domicilio dello impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco.

Art. 46 – Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione sui registri.

Art. 47 – Queste patenti, saranno pure iscritte per intiero nel bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati.

Art. 48 – Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante.

## CAPITOLO II

DELLE FORME DA SEGUIRSI PEI MAGGIORASCHI CREATI SIA DI PROPRIO MOTO, SIA SULLA DOMANDA DI QUELLI CHE NON HANNO IL DIRITTO DI RICERCARE LA TRASMISSIONE DEL TITOLO

### SEZIONE PRIMA

#### MAGGIORASCHI DI PROPRIO MOTO

Art. 49 – Allorché sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al maggiorasco, saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli, il quale, sull'istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato agli art. 43 e 44.

Art. 50 – Allorché la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo la verifica ed adempimento delle disposizioni prescritte nella sezione II del capitolo II del presente titolo.

### SEZIONE SECONDA

#### MAGGIORASCHI SOPRA DOMANDA

Art. 51 – Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 1, § 4 del sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una petizione a quest'oggetto.

Art. 52 – Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione de' servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni prescritte dall'art. 23.

Art. 53 – Allorché la domanda ci parrà suscettibile d'esser presa in considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro cancelliere guardasigilli, il quale li farà esaminare dal Consiglio del sigillo de' titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26, 27 e 28.

Art. 54 – Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sopra i servigi, costumi e vita onorevole del petente e della sua famiglia.

Art. 55 – Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà di imporre.

Art. 56 – Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere ordinerà la consegna delle carte al petente con annotazione della detta consegna nei registri.

Art. 57 – Allorché la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto imporre delle condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.

Art. 58 – Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione, e il registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I sezione III del titolo II.

### CAPITOLO III

#### DEGLI EFFETTI DELLA CREAZIONE DE' MAGGIORASCHI RISPETTO ALLE PERSONE

##### SEZIONE PRIMA

Art. 59 – Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio per ordine di primogenitura.

Art. 60 – Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal Codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato o pervenuto, ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a quest'effetto.

Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione si presenterà davanti il nostro cancelliere guardasigilli, il quale prenderà a questo riguardo i nostri ordini.

Art. 61 – Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di duca, conte, barone e cavaliere, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:

“Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastia, di ubbidire alle costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servire sua maestà da buono, leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà ed ubbidienza, e di marciare alla difesa della patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che S.M. andrà all'armata”.



Art. 62 – Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.

Art. 63 – I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i cavalieri lo presenteranno nelle mani di quello o di quelli che noi avremo delegati a quest'oggetto.

## SEZIONE SECONDA DELL'EFFETTO DELLA CREAZIONE DEI MAGGIORASCHI RELATIVAMENTE AI BENI CHE LI COMPONGONO

Art. 64 – I beni che formano i maggioraschi sono inalienabili; non possono essere né ipotecati, né sequestrati.

Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

Art. 65 – Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od ipoteca, ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.

Art. 66 – La nullità de' giudizi sarà pronunciata dal nostro Consiglio di Stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale, relativamente agli affari del contenzioso della amministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del procuratore generale del sigillo de' titoli.

Art. 67 – Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'art. 65, agli impiegati dell'ufficio del registro di registrarli, ai giudici di pronunciare la validità.

Art. 68 – Proibiamo parimenti a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente, né indirettamente le iscrizioni del Monte Napoleone marcate col bollo stabilito all'art. 20.

Art. 69 – I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna ipoteca legale né giudiziaria.

Art. 70 – Nondimeno, se in virtù di una ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33, e della quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del Codice

Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca.

Art. 71 – Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'articolo 59.

Art. 72 – Alla morte del titolare, sia che egli lasci una posterità mascolina, sia che per mancanza di posterità mascolina, il maggiorasco si trovi estinto, o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.

Art. 73 – Questa pensione sarà della metà del prodotto se il maggiorasco è estinto o traslocato, e del terzo se il maggiorasco sussiste ancora: in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta:

1) Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito uguale a quello che dato le avrebbe la pensione;

2) Se si rimaritasse senza nostro permesso.

Art. 74 – Il titolare di maggiorasco sarà tenuto:

1) Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;

2) Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

3) Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;

4) Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termine dell'art. 76 avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del prodotto dei beni, durante i due primi anni;

5) Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che sono enunciati nell'articolo 2101 del Codice Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono che fino alla concorrenza d'un'annata del reddito.

Art. 75 – I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro, che nel caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.

Art. 76 – Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati indicati dall'articolo 2101 del Codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarii.

Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito.

Art. 77 – Ove sopravvengano de' casi che esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifizii o proprietà componenti il maggiorasco,

ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi, in Consiglio di Stato, sulla domanda del titolare, e sul parere del Consiglio del sigillo dei titoli.

#### CAPITOLO IV

#### DELL'AUTORIZZAZIONE D'ALIENARE I BENI AFFETTI AI MAGGIORASCHI: DELLE FORME DI QUESTE ALIENAZIONI E DEL REIMPIEGO

#### SEZIONE PRIMA

#### DELL'AUTORIZZAZIONE D'ALIENARE I BENI AFFETTI AD UN MAGGIORASCO

Art. 78 – Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione, ottenere, se vi è necessità od utilità l'autorizzazione di cambiare in tutto o in parte i beni che la compongono.

Art. 79 – Nell'uno e nell'altro caso i titolari indirizzeranno la loro dimanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24 al cancelliere guardasigilli, il quale prenderà i nostri ordini per farla esaminare, se vi è luogo, dal Consiglio del sigillo de' titoli.

Art. 80 – Il consiglio procederà sulla domanda nelle forme prescritte dagli articoli 28 e 29.

Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci presenterà, col detto parere e rapporto del procuratore generale, un progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il cambio, e specificare il modo e le condizioni della vendita; ed ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa d'ammortizzazione, fino al compimento del detto reimpiego.

Art. 81 – La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.

Art. 82 – Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a percepire i redditi del maggiorasco.

Art. 83 – L'impetrante sottoporrà al Consiglio del sigillo dei titoli il progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.

Art. 84 – Il consiglio, dopo d'aver preso gli schiarimenti necessari, darà, sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere, che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli.

Art. 85 – Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite delle patenti, le quali verranno rilasciate, registrate, pubblicate e trascritte come è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

Da questo momento i beni, di cui sarà permessa l'alienazione, rientreranno nel commercio.

Art. 86 – Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo in presenza del procuratore generale del Consiglio del sigillo dei titoli, un suo delegato.

Art. 87 – Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.

Art. 88 – Le nullità saranno pronunciate dal nostro Consiglio di Stato, il quale, sulla istanza del procuratore generale decreterà nelle forme stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle vertenze contenziose d'amministrazione.

Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.

Art. 89 – L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gli interessi del prezzo sino al pagamento, ancorché non fossero stati stipulati, e senza che vi sia bisogno di sentenza.

Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a termini convenuti nella cassa d'ammortizzazione, la quale ne pagherà l'interesse al titolare.

## SEZIONE SECONDA DEL REIMPIEGO DEL PREZZO DE' BENI ALIENABILI

Art. 90 – Il reimpiego del prezzo de' beni alienati sarà fatto entro sei mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che, secondo gli articoli 16 e 17, devono formare i maggioraschi.

Esso verrà effettuato nella forma e modi seguenti.

Art. 91 – Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili reali, presenterà al Consiglio del sigillo de' titoli:

- 1) Lo stato de' beni che egli desidera di acquistare;
- 2) I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;
- 3) Le carte che ne giustificano il prodotto;
- 4) Le condizioni del contratto.

Art. 92 – Il consiglio, dopo aver preso gli schiarimenti necessari, stenderà il suo parere, che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli, per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.

Art. 93 – Nel caso in cui non giudicassimo a proposito di autorizzare l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine che è accordato al titolare per trovare un reimpiego.

Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di patenti, le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e trascritte, come è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

Art. 94 – I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi nel commercio.

Art. 95 – Allorché, a termini del decreto d'alienazione, o per decreto susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul Monte Napoleone, il prefetto del Monte darà al titolare che avrà fatto l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I, del capitolo I, titolo II.

Art. 96 – Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivi del sigillo per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco, e sulla rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del Monte Napoleone farà eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette rendite, corrente al momento del loro acquisto.

Art. 97 – Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun privilegio relativamente ai nostri sudditi ed alle loro proprietà.

In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri Stati, in quanto non v'è derogato dalle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni, personali, mobiliarie ed immobiliari, dirette ed indirette nella stessa proporzione degli altri cittadini.

Art. 98 – Se la discendenza mascolina e legittima d'un titolare che avrà fornito i beni componenti la dotazione si estinguerà, il titolo resterà soppresso, i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno nei suoi eredi.

Noi ci riserviamo però, secondo le circostanze e sulla domanda del titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa di uno de' suoi generi, ovvero s'egli non ha figli, d'uno dei suoi eredi collaterali, senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di legittima che potrebbero esser dovuti sui beni componenti la dotazione.

Art. 99 – Allorché la dotazione del maggiorasco sarà stata, in tutto od in parte, da noi accordata, a condizione della reversione nel caso d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il caso la condizione si adempierà sopra questi beni o sopra quelli che avessero potuto essere acquistati in reimpiego; ed il nostro procuratore generale del Consiglio del sigillo de' titoli, i nostri procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i tribunali, ed i nostri agenti del demanio ne sorvegliano la esecuzione.

Comandiamo ed ordiniamo, che le presenti munite dei sigilli dello Stato, siano comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bullettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perché le trascrivano ne' loro registri, le osservino e le facciano osservare.

Dato dal nostro palazzo imperiale di Saint-Cloud, il 21 settembre 1808.

Napoleone

Per l'imperatore e re, il ministro segretario di Stato

A. Aldini